



Prot. Nr. 1/16 Segreterie Regionali del 29/03/2016

Al Provveditore Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
per la regione Emilia Romagna
BOLOGNA

e.p.c.

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali
e per le Relazioni con il Pubblico del DAP
ROMA

Alla Direzione della
Casa Circondariale di
PIACENZA

Alle Segreterie Provinciali
PIACENZA

Oggetto: Richiesta di attivazione della Commissione Arbitrale Regionale – Art. 3, comma 16, A.Q.N. del 24 marzo 2004 – Personale Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Piacenza –

Egregio Sig. Provveditore,

corre l'obbligo alle scriventi OO.SS. di rappresentare una spiacevole situazione di conflitto sindacale in atto presso la Casa Circondariale di Piacenza, dal momento che la Direzione ha adottato un provvedimento di assegnazione provvisoria di un'unità di Polizia penitenziaria presso l'ufficio matricola, contravvenendo in maniera palese alla normativa pattizia di cui all'art. 16 co. 5 del PIR e dell'art. 17 del PIL di Piacenza che recepisce per intero le disposizioni in materia dello

stesso PIR, trattandosi dell'Ass.te ++++++++ che risulta essere in posizione di distaccato in entrata.

Non solo: la stessa direzione, in precedenza, aveva indetto regolare interpello per l'individuazione di un'unità da adibire quale addetto all'ufficio matricola, avvalendosi dei criteri contenuti nei summenzionati PIR e PIL. Ma, nella stesura della graduatoria e dalla sua affissione, si constatava il nominativo dell'Assistente Capo ++++++++ il quale, avendo posizione di distaccato da altra sede in entrata e stante a quanto disposto in materia, non poteva prendervi parte non essendo in regola con i requisiti di partecipazione.

Come in premessa, la direzione di Piacenza, emanava, in data 21 marzo 2016, una comunicazione avente prot. nr. 3698, con la quale notiziava le OO.SS. di aver proceduto all'inserimento dell'Ass.te ++++++++ presso l'ufficio matricola.

Le scriventi, prima di procedere con la richiesta di attivazione CAR, unitariamente, sottoscrivevano un documento ove si invitava la direzione della Casa Circondariale di Piacenza ad attenersi scrupolosamente agli accordi di natura pattizia sottoscritti tra le OO.SS. e la Parte Pubblica, con particolare riferimento a quelli relativi ai criteri per la mobilità interna, nello specifico a quanto statuito dall'art. 16 co. 5 PIR e dall'art. 17 del PIL di Piacenza.

Tali disposizioni, lo si rimarca, escludono dai processi di mobilità "il personale distaccato in entrata per motivi personali e quello già assegnato ad altro istituto", per i quali non è data possibilità di partecipare ad interpelli interni.

Tale disposizione si applica anche alla matricola, posto di servizio a cui sarebbe stato assegnato unità di personale non in regola con i criteri sanciti nei summenzionati accordi pattizi.

P.Q.M.

Le scriventi, non ricevendo comunicazione alcuna di disposizioni in linea con quanto contenuto negli accordi sottoscritti tra Parte Pubblica e OO.SS. (palesamente violati), ravvisando altresì un indebita ed arbitraria azione posta in essere unilateralmente dalla stessa direzione di Piacenza, per nulla incline al rispetto dei protocolli regionali e locali regolarmente in vigore, concordemente ritengono di richiedere l'attivazione della CAR.

Ragion per cui, per tutto quanto sopra esposto, in fatto e in diritto, visto il mancato rispetto delle norme del PIR e del PIL di Piacenza, le scriventi OO.SS., nella persona dei rispettivi Segretari Regionali dell'Emilia Romagna, chiedono alla S.V. la convocazione della Commissione Arbitrale Regionale per esprimersi in merito:

- 1) alla illegittimità della condotta posta in essere dalla Direzione della Casa Circondariale di Piacenza con riferimento, in particolare, all'art. 16 co. 5 del PIR e dall'art. 17 del PIL di Piacenza, avendo dapprima consentito la partecipazione all'interpello indetto per un'unità da

adibire quale addetto all'ufficio matricola il collega ++++++pur non avendo, quest'ultimo, i requisiti per potervi aderire e sia l'averlo successivamente fatto destinatario di un provvedimento provvisorio di assegnazione, risultando entrambe le procedure adottate in netto e palese contrasto con la normativa vigente.

- 2) Rivedere la graduatoria dell'interpello per l'ufficio matricola relativamente alla posizione in graduatoria dello stesso ++++++, doverosamente fuori dalla stessa non essendo in possesso dei requisiti per potervi partecipare.
- 3) Mal si comprende sul perché la direzione, nonostante l'esistenza di una graduatoria valida per l'ufficio matricola e pubblicata di recente, abbia comunque emanato un provvedimento di assegnazione dello stesso Ass.te ++++++per sostituire un'unità assente contravvenendo a precise disposizioni contenute anche nel PIR dell'Emilia Romagna, richiamate anche dal PIL di Piacenza.

Si rimarca, ancora una volta, l'essenzialità del richiesto intervento, sia per le determinazioni da assumere e sia per il rispetto di chiare regole di condotta già rinvenibili nelle norme dall'A.Q.N., del PIR e del PIL di Piacenza, questi ultimi palesemente violati come risulta da quanto sopra esposto.

Nel caso in cui si addivenisse a riconoscere validità alla condotta illegittima della direzione di Piacenza, si svilirebbe tutta la normativa sottoscritta per gli interPELLI e mobilità interna, dando alle direzioni facoltà di decidere arbitrariamente gran parte delle assegnazioni in tema di mobilità.

In attesa di determinazioni o di conoscere la data di convocazione, si porgono distinti saluti.

Si allegano:

- 1) Copia del PIR;
- 2) Corrispondenza OO.SS. con documento unitario del 21/3/2016;
- 3) Comunicazione prot nr. 3698 del 21 marzo 2015 della direzione della Casa Circondariale di Piacenza;

Piacenza, 29 marzo 2016

Sappe	Osapp	UILPA	Sinappe	Cisl FNS	USPP	CNPP
f.to Campobasso	f.to Marro	f.to Crescenza	f.to Giliberti	f.to Castelli	f.to Narducci	f.to Sarti